

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 38 DEL 13/01/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: ACCORDO CONTRATTUALE CON LA SOCIETÀ IMED SRL, SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (RADIOLOGIA) IN APPLICAZIONE DELLA DGR 162/2022. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 48/23

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to dr.ssa Maria Oliviera Cordiano.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n° 22, il Direttore Generale dell'ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche;
- con DGRV n. 162 del 22/02/2022, la Regione Veneto ha assegnato all'Azienda Ulss 7 Pedemontana un importo complessivo di € 2.364.500,00 di cui € 86.865,00 "per privati" e € 2.277.635,00 "per altre iniziative";
- con nota prot. n. 8453 del 24/03/2022 Azienda Zero ha comunicato che le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale erogate ai sensi della DGRV 162/2022 devono essere valorizzate con una percentuale di sconto non inferiore al 13%;
- con delibera n. 445 del 11/03/2022, questa Azienda ha approvato l'Aggiornamento del "Piano attuativo aziendale per il contenimento dei tempi di attesa dell'Aulss n. 7 Pedemontana - Anno 2022" in applicazione della DGR n. 162 del 22 febbraio 2022, con l'obiettivo di recuperare entro il 31.12.2022 le prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero che non sono state ancora erogate al 31.01.2022;
- con delibera n. 849 del 06/05/2022, questa Azienda ha approvato un accordo contrattuale con la società IMED Srl, sede di Bassano del Grappa per l'erogazione di prestazioni specialistiche di diagnostica per immagini (Radiologia), per il triennio 2022-2024, con l'assegnazione di € 86.865,00 stanziati dalla DGRV 162/2022 sopra citata per l'erogazione di prestazioni ecografiche entro il 30/06/2022;
- con delibera n. 1918 del 14/10/2022, questa Azienda ha approvato un accordo contrattuale con la società IMED Srl, sede di Bassano del Grappa per l'erogazione di prestazioni specialistiche di diagnostica per immagini (Radiologia), per il IV Trimestre del 2022, con l'assegnazione di € 350.000,00 stanziati dalla DGRV 162/2022 sopra citata;
- con nota prot. n. 110779 del 20/12/2022 questa Azienda ha inviato alla Regione Veneto, Direzione Programmazione Sanitaria, il Piano Aziendale di recupero delle liste di galleggiamento per l'anno 2023, in risposta alla nota prot. 554720 del 01/12/2022 della Regione Veneto stessa;
- nel confermare la finalità, di cui al precedente punto, e in ottemperanza al dettato della Regione Veneto trasmesso con nota prot. n. 446214 del 28.09.2022, questa Azienda ha comunicato alla Regione Veneto stessa, con nota prot. n. 111617 del 22/12/2022, di destinare € 293.532,00 alla società IMED Srl, sede di Bassano del Grappa, per l'acquisto di prestazioni di Diagnostica per immagini da privato accreditato per il recupero di un cospicuo numero di prestazioni Radiologiche ad oggi nelle liste di galleggiamento;
- sulla base del fabbisogno aziendale e della preponderanza di residenti del Distretto 1 nelle liste di galleggiamento, questa Azienda ha programmato di destinare la somma in oggetto alla struttura accreditata IMED Srl, sede di Bassano del Grappa;

Rilevato che:

- la documentazione necessaria dell'istruttoria è completa;
- la richiesta è stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023, l'accordo contrattuale con la Società IMED Srl- sede di Bassano del Grappa, per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali branca 69 Radiologia diagnostica, alle condizioni e modalità di cui al testo e all'Allegato 1 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- destinare un importo complessivo di € 293.532,00, per il periodo considerato, per l'erogazione di prestazioni di Diagnostica per immagini, in virtù di quanto stanziato dalla citata DGRV n. 162/2022, con applicazione di uno sconto sulle prestazioni erogate pari al 13% delle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come indicato dalla nota di Azienda Zero prot. n. 8453 del 24/03/2022, da utilizzare per l'acquisto di ulteriori prestazioni specialistiche ambulatoriali, e con il vincolo alla contrattazione del 100% della tipologia e del volume delle prestazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023, l'accordo contrattuale con la Società IMED Srl- sede di Bassano del Grappa, per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali branca 69 Radiologia diagnostica, alle condizioni e modalità di cui al testo e all'Allegato 1 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di destinare un importo complessivo di € 293.532,00, per il periodo considerato, per l'erogazione di prestazioni di Diagnostica per immagini, in virtù di quanto stanziato dalla citata DGRV n. 162/2022, con applicazione di uno sconto sulle prestazioni erogate pari al 13% delle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come indicato dalla nota di Azienda Zero prot. n. 8453 del 24/03/2022, da utilizzare per l'acquisto di ulteriori prestazioni specialistiche ambulatoriali, e con il vincolo alla contrattazione del 100% della tipologia e del volume delle prestazioni;
3. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo sopra indicato, ammonta presuntivamente ad € 293.532,00, IVA compresa, e trova riferimento nel conto BA0620000 "Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati", programma di spesa 86, del BEP 2023;
4. di individuare quale esecutore dell'accordo il Direttore Medico dell'Ospedale "S. Bassiano" di Bassano del Grappa;
5. di individuare quale supporto all'esecutore dell'accordo e referente dei flussi informativi il dr. Luca Maffiotti, afferente alla Direzione Amministrativa di Ospedale;
6. di trasmettere copia dell'accordo sottoscritto alla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. vo 14 marzo 2013, n.33;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

		Accordo contrattuale
		ex art. 17 L.R. 16.08.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies D. Lgs. 30.12.1992, n. 502
		tra l’Azienda ULSS n 7 Pedemontana e l’erogatore privato accreditato IMED
		srl per funzioni esercitate in regime ambulatoriale – branca 69 Radiologia
		diagnostica
		Premesso che:
	-	con DGRV n. 162 del 22/02/2022, la Regione Veneto ha assegnato all’Azienda
		Ulss 7 Pedemontana un importo complessivo di € 2.364.500, di cui € 86.865,00
		“per privati” e € 2.277.635 “per altre iniziative”;
	-	con delibera n. 445 del 11/03/2022, questa Azienda ha approvato
		l’Aggiornamento del “Piano attuativo aziendale per il contenimento dei tempi di
		attesa dell’Aulss n. 7 Pedemontana - Anno 2022” in applicazione della DGR n.
		162 del 22 febbraio 2022, con l’obiettivo di recuperare entro il 31.12.2022 le
		prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero che non sono state ancora erogate
		al 31.01.2022;
	-	con delibera n. 849 del 06/05/2022, questa Azienda ha approvato un accordo
		contrattuale con la società IMED Srl, sede di Bassano del Grappa per l’erogazione
		di prestazioni specialistiche di diagnostica per immagini (Radiologia), per il
		triennio 2022-2024, con l’assegnazione di € 86.865,00 stanziati dalla DGRV
		162/2022 sopra citata per l’erogazione di prestazioni ecografiche entro il
		30/06/2022;
	-	con delibera n. 1918 del 14/10/2022, questa Azienda ha approvato un accordo
		contrattuale con la società IMED Srl, sede di Bassano del Grappa per l’erogazione
		di prestazioni specialistiche di diagnostica per immagini (Radiologia), per il IV
		Trimestre del 2022, con l’assegnazione di € 350.000,00 stanziati dalla DGRV

162/2022 sopra citata;

- nonostante siano state percorse le possibili soluzioni per il reclutamento delle risorse umane con nuove assunzioni, dell'acquisto di prestazioni, ecc., l'incongruo numero di dirigenti medici rende tuttora difficile erogare tutte le prestazioni con risorse interne;

- le criticità emergenti e permanenti relative soprattutto alle risorse mediche, stanno limitando il ricorso alle prestazioni aggiuntive e si stima che al 31.12.2022 residui ancora una cospicua disponibilità del fondo assegnato dalla DGRV 162/2022 sopra citata;

- la stessa DGRV 162, al secondo capoverso successivo alla tabella di attribuzione dei fondi alle Aulss venete, recita "In caso di mancato utilizzo delle risorse cui la tabella che precede, le stesse potranno essere destinate ad altri contesti fermo restando la loro finalità";

- con nota prot. n. 110779 del 20/12/2022 questa Azienda ha inviato alla Regione Veneto, Direzione Programmazione Sanitaria, il Piano Aziendale di recupero delle liste di galleggiamento per l'anno 2023, in risposta alla nota prot. 554720 del 01/12/2022 della Regione Veneto stessa;

- nel confermare la finalità, di cui al precedente punto, e in ottemperanza al dettato della Regione Veneto trasmesso con nota prot. n. 446214 del 28.09.2022, questa Azienda ha comunicato alla Regione Veneto stessa, con nota prot. n. 111617 del 22/12/2022, di destinare € 293.532,00 alla società IMED Srl, sede di Bassano del Grappa, per l'acquisto di prestazioni di Diagnostica per immagini da privato accreditato per il recupero di un cospicuo numero di prestazioni Radiologiche ad oggi nelle liste di galleggiamento;

- con nota prot. n. 8453 del 24/03/2022 Azienda Zero, richiamando le note prot. n.

	33790 del 20/12/2021 e prot. n. 31324 del 29/11/2021, ha comunicato che le	
	prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale erogate ai sensi della	
	DGRV 162/2022 devono essere valorizzate con una percentuale di sconto non	
	inferiore al 13%;	
	- sulla base del fabbisogno aziendale e della preponderanza di residenti del	
	Distretto 1 nelle liste di galleggiamento, questa Azienda ha programmato di	
	destinare la somma in oggetto alla struttura accreditata IMED Srl, sede di Bassano	
	Del Grappa;	
	- la società IMED srl, sede di Via Cereria 6 a Bassano del Grappa è soggetto	
	autorizzato all'esercizio dell'attività sanitaria relativamente alla tipologia B5	
	Ambulatorio di Radiodiagnostica con nota agli atti del Comune di Bassano del	
	Grappa acquisita con prot. 85409 del 02/10/2017;	
	- la società IMED srl, sede di Via Cereria 6 a Bassano del Grappa è titolare di	
	accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del	
	Veneto adotta in data 14/08/2019 n° 1201 per l'erogazione della funzione,	
	esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR, branca 69 Radiologia	
	diagnostica;	
	- ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n° 22, il Direttore	
	Generale dell'ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi	
	accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs.	
	30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche;	
	- il presente accordo contrattuale è sottoscritto mediante l'apposizione della firma	
	digitale o della firma autografa acquisita digitalmente rispettivamente ai sensi	
	dell'art. 24 e 25, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e conservato nei sistemi di	
	gestione informatica degli enti sottoscrittori, da trasmettere anche alla Segreteria	

regionale per la sanità a cura dell'Azienda ULSS;

- il presente accordo è stato approvato dall'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con delibera n. _____ del _____.

Tutto ciò premesso:

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", (di seguito "azienda"), con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza,

e

la società IMED srl (di seguito "erogatore"), con sede legale in Via Alfieri,13 a Padova e sede operativa a Bassano del Grappa, Via Cereria n. 6, codice fiscale e partita IVA 02399140280, nella persona della dott.ssa Beatrice Arlenghi, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000:

- di non essere stata condannata con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO CONTRATTUALE

Articolo 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda, come da Allegato 1 al presente accordo.

Relativamente all'Allegato 1, l'erogatore si impegna ad effettuare una adeguata programmazione dell'offerta sanitaria, per la durata del presente accordo, fatte salve esigenze dettagliate dall'azienda. L'erogatore si impegna altresì ad effettuare entro il 30 giugno c.a. le prestazioni oggetto del presente accordo, di cui all'Allegato 1 dello stesso.

Articolo 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore si impegna a:

- attenersi alle disposizioni vigenti relative alla prescrivibilità ed erogabilità delle prestazioni specialistiche a carico del SSN;
- attenersi nell'ambito dell'importo € 293.352,00, di cui all'Allegato 1, in virtù di quanto stanziato dalla citata DGRV n. 162/2022 con applicazione di uno sconto sulle prestazioni erogate pari al 13% delle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come richiamato dalla nota prot. n. 8453 del 24/03/2022 di Azienda Zero, indicata in premessa. L'importo è da considerarsi comprensivo del ticket (le quote di compartecipazione alla spesa introitate devono intendersi come mero acconto di pagamento che va recuperato nella prima fatturazione utile). In ogni caso le prestazioni erogate in supero all'importo considerato, come sopra determinato, non saranno remunerate.
- concorrere con l'Azienda ULSS al mantenimento dei tempi di attesa entro i parametri fissati dalla Regione in tutte le classi di priorità previste, partecipando anche alla predisposizione e alla verifica di correttezza dei flussi relativi ai tempi di attesa;
- rispettare, conseguentemente, come in origine introdotto dalla DGR 320/2013 in materia di liste di attesa, all'atto della prenotazione, la classe di priorità indicata nelle prescrizioni, garantendone l'erogazione entro i tempi previsti; non saranno

	remunerate le prestazioni relative alle suddette prescrizioni "prioritarizzate" prese	
	in carico direttamente dalla struttura accreditata le quali, da verifica fatta a	
	consuntivo, risulteranno erogate in tempi superiori alla classe di priorità indicata.	
	Fanno eccezione i casi in cui l'utente non ha accettato la "prima data disponibile"	
	e i casi di ricollocazione di prenotazioni per il recupero delle prestazioni non	
	erogate (liste fluttuanti);	
	- comunicare con congruo anticipo eventuali sospensioni di attività oggetto del	
	presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale	
	e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;	
	- rispettare l'obbligo previsto dalla L.R. 23/2012 - art. 15 - di rendere pubblico	
	quanto percepito dal SSR. Per le persone giuridiche pubblicazione, nel proprio	
	sito internet, dei bilanci annuali, nei cinque anni successivi all'erogazione del	
	finanziamento; per le persone fisiche affissione nella sede di adeguato prospetto;	
	- osservare le regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente	
	accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile e, in	
	particolare, garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della	
	Legge 13 agosto 2010 n°136 e s.m.i.;	
	- osservare, in particolare, la disciplina nazionale e delle regole attuative disposte	
	dalla Regione del Veneto in materia di:	
	▪ tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come	
	eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;	
	▪ verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;	
	▪ incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto	
	del presente accordo;	
	▪ rispetto del protocollo di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia	

	autorizzato l'utilizzo del ricettario del SSR;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ compartecipazione alle spese da parte del cittadino; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gestione unicamente attraverso il CUP dell'ULSS delle agende 	
	dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo,	
	purché l'ULSS garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in	
	agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle	
	prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione	
	dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione,	
	produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di	
	accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite	
	dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale. L'Azienda effettuerà	
	controlli incrociati tra agende CUP e i flussi SPS delle prestazioni erogate.	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di 	
	autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare 	
	agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula	
	di idoneo contratto assicurativo per responsabilità civile;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta 	
	documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e	
	del Ministero.	
	L'erogatore privato ha l'obbligo di integrazione con il sistema regionale "fascicolo	
	sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la	
	documentazione prodotta, e provvedere all'adeguamento degli applicativi in uso in	
	modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale, secondo gli standard	
	redatti nell'ambito del progetto SIO.	

Articolo 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- monitora, tramite il CUP Manager, con riferimento a ciascuna struttura, la pianificazione delle agende, al fine di garantire il mantenimento del 100% delle stesse a CUP;
- monitora, tramite il CUP Manager, il rispetto dei tempi di attesa e la media dei giorni oltre soglia;
- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo di relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nel limite dell'importo di € 293.532,00, assegnato dalla Regione in virtù della DGRV 162/2022, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, e con uno sconto del 13% come sopra precisato. In caso di esaurimento dell'importo assegnato, al fine di non contabilizzare e fatturare attività in supero, la struttura non emetterà né prenderà in carico ulteriori prescrizioni effettuate su "ricetta rossa" e/o dematerializzata, e di conseguenza non incasserà il ticket;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata sulle prestazioni erogate entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento della prestazione stessa e secondo le disposizioni di cui alla citata DGRV 162/2022. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina

	nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo	
	ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto	
	adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore;	
	- nomina l'erogatore responsabile esterno del trattamento dei dati personali	
	secondo le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.	
	Articolo 4 Durata dell'accordo	
	Il presente accordo ha durata dal 01.01.2023 al 30.06.2023.	
	Non è ammessa proroga automatica.	
	In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il	
	medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90	
	giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la	
	rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.	
	Articolo 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo e decadenza	
	L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,	
	accreditamento e vigilanza sociosanitaria.	
	Comportamenti non conformi a quanto previsto dalla normativa sono considerati	
	inadempienza contrattuale di cui si terrà conto in sede di stipula dei successivi accordi	
	contrattuali;	
	Il presente accordo contrattuale è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli	
	effetti dell'articolo 94 del D. Lgs 06/09/2011 n°159, in quanto stipulato in pendenza	
	del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto	
	(informativa antimafia).	
	Articolo 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.	
	Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale	

in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Articolo 8 Registrazione

Il presente accordo contrattuale è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese di bollo sono a carico dell'erogatore, mentre le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 9 – Controversie

Per eventuali controversie inerenti al presente accordo è competente in via esclusiva il Tribunale di Vicenza.

Art. 10 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

per

per

IMED srl

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Beatrice Arlenghi)

(dott. Carlo Bramezza)

**PRESTAZIONI IN CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
IMED SRL**

ALLEGATO 1 - ASSEGNAZIONE 1. SEMESTRE 2023 - DGRV 162/2022

Branca specialistica	Definizione	Prestazioni		Volume ECONOMICO			
		Tipologia prestazioni	Codice	Tariffa Euro (valore medio)	ASSEGNAZIONE DGRV 162/2022	ASSEGNAZIONE 1. Sem. 2023	QUANTITÀ 1. Sem. 2023
69	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	Diagnostica ecografica del capo e del collo	88.71.4	30,65	293.532,00	9.532,00 €	311
		Ecografia dell'addome completo	88.76.1	111,65		62.860,00 €	563
		RM del rachide lombosacrale	88.93.4	217,75		185.088,00 €	850
		Ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraortici	88.73.5	47,50		36.052,00 €	759
TOTALE ASSEGNAZIONE 1. SEMESTRE 2023						293.532,00 €	2.483